

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 18 del 7 aprile 1997, è stata abrogata dall'articolo 30, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

Legge Regionale 21 marzo 1997, n. 10.

“Modifica Legge regionale 29 Giugno 1994, n. 27: «Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti»”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Se vi è «incompatibilità tra impianto e territorio», di cui all'art. 19 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, il comune, competente per territorio, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ordina al concessionario interessato di eliminare l'impianto entro e non oltre 18 mesi decorrenti dalla ricezione del relativo provvedimento, per evitare che sia irrogata la revoca, di cui agli articoli 31, comma 1, lettera g), 38, 45, 51, comma 1, della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27.

Articolo 2

1. Il termine, prescritto nelle ordinanze già emesse dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'eliminazione degli impianti, di cui al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, è prorogato di ulteriori 18 mesi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

1. All'articolo 31, comma 1, lettera g), della legge regionale 29 giugno 1994, n. 27, le parole «di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2.».

2. Il termine indicato nell'articolo 31, comma 1, lettera g) si intende prorogato di 18 mesi, ai sensi della presente legge.

Articolo 4

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 marzo 1997

Rastrelli